

LEGGE REGIONALE N. 108 DEL 09-05-1995

REGIONE ABRUZZO

<< Modifiche e integrazioni alla LR
10- 9- 1993, n. 59 (Fondo di garanzia e credito
agevolato piccole e medie imprese produttive >>.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO
N. 13
del 2 giugno 1995

Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

Finalità

L' art. 1 della Legge Regionale 59/ 93 è sostituito dal seguente:
E' istituito un fondo speciale per prestazioni di garanzia e per costituzione di provvista a tasso agevolato per credito a medio termine, alle piccole e medie imprese produttive e del terziario avanzato.

ARTICOLO 2

Dotazione finanziaria

L' art. 2 della LR 59/ 93 è integrato dal seguente comma:
La dotazione finanziaria del fondo di cui al precedente art. 1 è stabilita, per l' anno 1995 in lire 1.000.000.000, che verrà trasferita alla FIRA secondo le modalità operative già in vigore tra le parti e modificate dalla presente legge.

ARTICOLO 3

Gestione

L' art. 3 della LR 59/ 93 è sostituito dal seguente:
Il fondo è gestito dalla FIRA SpA (Finanziaria Regionale Abruzzese) nel rispetto delle disposizioni generali contenute nella presente legge.
La FIRA utilizza il fondo previsto nel precedente art. 1 per interventi a favore di piccole e medie imprese produttive che comportino miglioramenti nelle tecnologie e/ o nelle strutture organizzative aziendali e/ o incremento dei livelli occupazionali.
Sono ritenute valide le spese regolarmente documentate riguardanti interventi sia come investimenti sia come servizi reali, non relative a costi interni.
I programmi finanziabili sono relativi alla produzione, all' organizzazione aziendale, alla qualità , alla ricerca, alla promozione commerciale (pubblicità), al marketing, all' acquisto di software, all' acquisizione di sistemi o servizi di controllo di gestione.

Sono altresì finanziabili l'acquisto del suolo/ edificio, la progettazione, direzione dei lavori, la costruzione, il rinnovo, l'ampliamento, la trasformazione, l'acquisto di brevetti/ licenze/ servizi reali e la formazione di scorte nell'ambito della giacenza media di magazzino.

Il programma oggetto del finanziamento deve riferirsi a spese effettuate al massimo sei mesi prima della presentazione della domanda e deve essere completato entro sei mesi dall'approvazione della domanda stessa.

Una volta approvata la pratica l'erogazione dei fondi, a giudizio insindacabile della FIRA, può essere effettuata anche per stati di avanzamento nel numero massimo di tre.

Gli interventi previsti dalla presente legge possono essere effettuati dalla FIRA direttamente o mediante apposite convenzioni da stipularsi con il sistema finanziario o con organizzazioni di categoria già esistenti a valenza provinciale e regionale.

ARTICOLO 4

Spese gestione

L'art. 5 della LR 59/ 93 è così sostituito:

Per la copertura delle spese di gestione e di attuazione della presente legge è riservata alla FIRA una quota del 3% (tre per cento) delle risorse finanziarie disponibili.

ARTICOLO 5

Disponibilità

L'art. 6 della LR 59/ 93 è così sostituito:

l'ammontare totale di cui al precedente art. 2, detratto del 3% (tre per cento), di cui al precedente art- 5, è così ripartito:

- un terzo è utilizzato per l'acquisto di titoli con finalità di costituzione di un fondo di garanzia a medio termine;
- i due terzi più l'ammontare degli interessi che matureranno dall'acquisto dei titoli stessi, devono essere destinati alla riduzione del costo delle operazioni di credito a medio termine.

ARTICOLO 6

Indicazioni di indirizzo relative al credito

L'art. 8 della LR 59/ 93 è sostituito nel modo seguente:

l'abbattimento del tasso nell'ambito dell'intervento relativo ai finanziamenti a medio termine nonché delle operazioni di leasing di cui al successivo art. 7, è pari al 4% (quattro per cento) annuo.

La durata dei finanziamenti ha un massimo di 7 (sette) anni ivi incluso un anno di preammortamento. Il rimborso deve avvenire in rate semestrali posticipate costanti.

L'importo del finanziamento non può essere superiore a L. 400 milioni e inferiore ai 50 milioni.

ARTICOLO 7

Locazione finanziaria

Le imprese di cui all'art. 1 (PMI) possono effettuare investimenti anche con sistema della locazione finanziaria limitatamente all'acquisizione di macchinari, attrezzature ed automezzi.

I contratti di locazione finanziaria, per gli investimenti previsti dal 1 comma del presente articolo possono avere una durata massima di 5 anni (60 mesi).

L'abbattimento del tasso, nell'ambito dell'intervento di cui alla presente legge, si attua attraverso la corresponsione di contributi in conto canoni a valere sul fondo di cui all'art. 2.

Il Fondo di garanzia, di cui al precedente art. 7 / sic),
NOTA Nota di redazione: << presumibilmente sembra debba intendersi art. 1 >>. FINE DELLA
NOTA

non si applica per le operazioni perfezionate con il sistema della locazione finanziaria.

La FIRA SpA per rendere operative le operazioni del presente articolo si avvale di apposite
Convenzioni stipulate con Società di Locazione Finanziaria.

ARTICOLO 8

Indicazioni di indirizzo relative al Fondo di Garanzia

L' art. 9 della LR 59/ 93 è così sostituito:

la durata della garanzia non può essere superiore a 8 anni.

L' importo della garanzia, per ogni operazione di finanziamento, non può essere superiore a 400
milioni ed inferiore a 50 milioni.

ARTICOLO 9

Cumulabilità

L' art. 10 della LR 59/ 93 è così sostituito:

le misure suddette (contributo in c/ interessi e fondo di garanzia) sono comunque cumulabili tra
loro.

L' intervento finanziario della presente legge è cumulabile con altre provvidenze nei limiti previsti
dalla vigente legislazione nazionale e comunitaria.

In assenza di precedenti agevolazioni il finanziamento concedibile può raggiungere il 100% delle
spese documentate o documentabili.

ARTICOLO 10

Norma finanziaria

All' onere derivante dall' applicazione della presente legge, valutato per l' anno 1995 in L.
1.000.000.000, si provvede, ai sensi dell' art. 38 della legge regionale di contabilità 29 dicembre
1977, n. 81, con il fondo globale iscritto al Cap. 324000 con quota parte della partita n. 5 dell'
elenco n. 4 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio 1994.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio 1995, lo stanziamento iscritto al
Cap. 232441 è incrementato di L° 1.000.000.000 in termini di sola competenza >>;

ARTICOLO 11

Urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel << Bollettino Ufficiale della Regione >>.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione
Abruzzo.

Data a L' Aquila, addì 9 maggio 1995